



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



Lotto 4 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	80		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 80 per importo più basso diviso ogni altro importo				
Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti o detratti i seguenti punteggi				
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B
2	Franchigie		15	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
3	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



SCHEMA DI OFFERTA

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, nella sua qualità di _____

della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli, alle seguenti condizioni economiche:

	Chilometri annui percorsi	Premio unitario imponibile	Premio imponibile complessivo annuo
Veicoli art. 1)	50.000		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Imposte

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere)

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE

(Inferiore alla base di gara)

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
B	Ufficio sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente

☐ nella forma della coassicurazione(art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1 Società delegataria _____ Quota % _____

2 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

3 Società coassicuratrice _____ Quota % _____

..... Quota % _____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____

2 _____

3 _____



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



Lotto 4

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI

Art. 1 (Beni assicurati)

I beni assicurati sono i veicoli a motore:

utilizzati dai dipendenti e dirigenti, dal Direttore Generale-Segretario e dagli Amministratori in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per i quali sia intervenuta regolare autorizzazione all'uso di un veicolo privato, con esclusione di quelli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

Oggetto dell'assicurazione sono tutti i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1) che si verifichino, in occasione del loro uso per l'effettuazione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, in conseguenza di:

- a) COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI
- b) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO (compresi i danni ai cristalli per causa accidentale di terzi)
- c) RIBALTAMENTO
- d) USCITA DI STRADA verificatasi durante la circolazione
- e) EVENTI SOCIO POLITICI ed ATTI VANDALICI (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo)
- f) EVENTI NATURALI (trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, grandine).

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 3 (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge e comunque non facenti parte dell'Amministrazione
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite o estranee agli scopi della missione o servizio.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano, circolazione "fuori strada"
- derivanti da uso improprio del veicolo
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo
- conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo
- conseguenti a furto (consumato o tentato), rapina, incendio, esplosione o scoppio, se non determinati da uno degli eventi previsti al precedente art. 2)
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezione, requisizione, legge marziale, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità
- direttamente o indirettamente dovuti a o causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



Art. 4 (Franchigie, Somme assicurate e Determinazione dell'ammontare del danno)

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo delle franchigie di seguito indicate. Il consuntivo dei suddetti importi di franchigia verrà quindi corrisposto dall'Amministrazione alla Società sulla base della documentazione ad essa trasmessa da quest'ultima e nei termini di cui al successivo Art. 9 (Pagamento del premio - Termini di rispetto) lettera c).

Franchigie (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Per ogni sinistro	250,00	500,00

Somme assicurate (per sinistro):	
Per i veicoli a motore utilizzati dai dipendenti e dirigenti, dal Direttore Generale-Segretario e dagli Amministratori (la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile) (Art. 1)	20.000,00

L'ammontare del danno sarà pari:

- in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro.

Dall'indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati.

Art. 5 (Adempimenti conseguenti al danno)

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento dannoso dovrà farne denuncia scritta all'Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla Società entro i cinque giorni successivi.

Sarà inoltre trasmessa una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alla lett. e) del precedente art. 2), sarà altresì fornito l'originale o copia autentica della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

In caso di danno ai veicoli di cui all'art. 1), sarà trasmessa anche una attestazione del dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio.

Art. 6 (Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno)

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo.

Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

La Società ed il beneficiario sostengono le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 7 (Modalità per la liquidazione dell'indennizzo)

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.

La Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto alla Amministrazione, che stipula il presente contratto in adempimento alla normativa vigente al riguardo, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.

Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Amministrazione rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito.

Art. 8 (Costituzione del premio)

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto - che rimane costante per tutta la durata del contratto - per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli di cui al precedente art. 1), e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ed all'inizio di ogni annualità assicurativa, e da una regolazione calcolata sui dati consuntivi.

Il premio provvisorio per ogni annualità successiva alla prima sarà costituito dall'importo corrispondente al premio definitivo (provvisorio anticipato più regolazione) dell'annualità precedente.

L'Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.

L'Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri sulla base dei quali viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

Art. 9 (Pagamento del premio)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di ciascuna appendice di polizza emessa dalla Società per l'eventuale conguaglio di premio di cui al precedente art. 8), l'importo conteggiato.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 10 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC (Posta Elettronica certificata) da inviarsi tre mesi prima della



Provincia di Vicenza

Kasko Capitolato 2018



suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 11 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.